



# COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51

SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

### OGGETTO

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 23.12.1999, N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2017/2018**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GRASSETTO Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
SAMBIN Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
LITTAME' Viviana	P
ROMAGNOLO Katia	P
MAZZETTO Pino	P
BRAGGION Elena	P
GIROTTA ENRICO	P

(P)resenti 11 (A)ssenti 0

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

LITTAME' Viviana

ROMAGNOLO Katia

BRAGGION Elena

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**N** Deliberazione Immediatamente eseguibile

E' presente l'aas.esterna Silvia Giralдин.

Il sindaco illustra l'argomento;

Dopo di che:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488, sostituendo la lett. c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n. 448, consente l'applicazione di riduzioni di prezzo sul gasolio e sul G.P.L. in particolari zone geografiche previste dal D.P.R. 30.09.1999, n. 361 (zone E ed F);
- il Comune di PETTORAZZA GRIMANI è territorialmente compreso nella zona climatica " E " ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 (G.U. n. 242 del 14.10.1993);
- con determinazione 23.01.2001 della Direzione Centrale dell'imposizione Indiretta sulla produzione e sui consumi, pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30.01.2001, sono state definite le modalità di applicazione, della riduzione di prezzo per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), utilizzati come combustibili per il riscaldamento alle fattispecie cui è stato esteso il suddetto beneficio dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488;
- che i beneficiari previsti sono propriamente i consumatori finali, per rifornimenti su serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste dal D.P.R. 30.09.1999, n. 361 e in Comuni non metallizzati individuati con decreto dal Ministero delle Finanze;
- che la Legge Finanziaria 203 del 22/12/2008 all'art. 2 reiterava la proroga del beneficio fiscale in materia;
- il comma 4 dell'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488, estende lo stesso beneficio, per l'impiego di suddetto combustibile ad uso riscaldamento, anche in frazioni od aree non metanizzate, dei comuni ricadenti nella predetta zona climatica " E.", purché individuale con delibera del Consiglio Comunale, da trasmettere al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre di ogni anno;
- che per l'anno 2015 l'assolvimento di quanto enunciato sopra è avvenuto con deliberazione del C.C. n.ro 9 del 30/03/2015 comunicata con prot 1223 del 22/04/2015 al Ministero delle Finanze di Roma, all'Agenzia delle Dogane direz. Centrale Gestione Tributi nonché al Ministero dell'Industria e Artigianato di Roma;
- che necessita pertanto riferire al 2016 una nuova comunicazione di avvenuta deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

ATTESO che

- nella manovra Finanziaria del dicembre 2009 non si reiterava la proroga sui benefici fiscali, in riferimento ai periodi successivi;
- con la Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed il successivo Decreto Legge 29/12/2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe 2012), convertito con modificazioni in Legge 24/2/2012 n. 14) non si dà alcuna diversa indicazioni circa l'applicazione delle agevolazioni

fiscali riconoscibili sui prodotti GAS E GASOLIO da riscaldamento in riferimento all'art. 8 c. 10 lett. C della L. 488/1999

- che pertanto l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. C), punto 4) come modificato dall'art. 12, c. 4 della L. 23.12.1999 n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000 n. 268 convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000 n. 354;

EVIDENZIATA quindi la necessità che siano individuati nel territorio comunale gli ambiti, non metanizzati, per il beneficio di dette agevolazioni.

RICORDATO al riguardo che con deliberazione di G.C. n. 111 del 22/06/1993, integrata con provvedimento di GM n. 188 del 17.07.1995 è stata individuata la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 dei D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), da ultima aggiornata con deliberazione Giunta Comunale n.ro 35 del 19/05/2010

DATO ATTO che il territorio comunale non espressamente compreso entro l'ambito di individuazione del centro abitato, così come sopra citato, deve ritenersi beneficiario delle agevolazioni di cui alla determinazione 23.01.2001 del Direttore della Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla popolazione e sui consumi, pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30.01.2001;

VISTE le indicazioni riguardo la canalizzazione della rete gas metano nelle Vie Comunali, fornite dalla Soc. ENEL RETE GAS (oggi 2I RETE GAS);

ACCERTATO che come già deliberato nella precedente seduta Consigliare n. 2 del 26/02/2016 per l'anno 2016, non varia rispetto all'attuale deliberazione;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06/04/2002, con cui viene definita la nuova delimitazione del "Centro Abitato" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92
- Vista la determina Prot. 26/DCPC/UDC-CM emanata dal Direttore delle Dogane, relativa all'attuazione degli sgravi fiscali su gasolio e G.P.L. usati per il riscaldamento, nella quale si conferma che tale beneficio compete anche agli utenti con serbatoi fissi nella medesima fascia climatica "E", siti in "frazioni" NON METANIZZATE di Comuni metanizzati, purché individuati annualmente con delibera da parte dell'Amministrazione comunale e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
- vista la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 279/V del 07.02.2008 che chiarisce i contenuti dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".
- Visto che secondo tale nota continua a trovare applicazione (ai sensi dell' articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) per i quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica "E", di Comuni metanizzati
- a tal riguardo l'Agenzia delle Dogane ha emanato due note: prot. 178604 del 31/12/2009 e successiva 5961 del 15/01/2010
- Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane di Roma Prot. 3727/V del 24/12/2002, avente per oggetto "*Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – termini e validità di adozione della delibera consiliare*", nella quale si chiarisce, tra l'altro, che onde evitare

disagi procedurali, le deliberazioni dei Consigli Comunali hanno validità per l'anno solare successivo;

ATTESO che, sulla mancata reiterazione dei benefici fiscali ove nulla è stato previsto nella Legge finanziaria 2010 per l'anno 2011, è così pure sino ad oggi, L'agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti comunicava con nota prot. 178604 del 31.12.2009, le disposizioni da tenersi nel riguardo dei benefici fiscali in materia di accise a partire dal 1° gennaio 2010, ribadendo che **il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. C della Legge n. 488/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. 268/2000 come "... porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";**

VISTA altresì la nota prot. 5961 del 15/01/2010 sempre dell'Agenzia delle Dogane, in cui si rimarca il concetto anzidetto, oltre che a specificare ai comuni la miglior indicazione di quali erano le zone non metanizzate poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa Comunale;

RICHIAMATA a la propria precedente deliberazione C.C. n. 2/2016 nella quale vennero individuate le aree non metanizzate del territorio comunale e soggette ai benefici di cui alla legge 23/12/1999 n. 488;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.lgs. 17.8.2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi per alzata di mano:

#### DELIBERA

1) Di confermare le indicazioni della propria precedente deliberazione n.ro 2 del 26/02/2016 e di dare atto che le Vie e località non metanizzate del territorio Comunale poste fuori dei centri abitati di cui alle deliberazioni di G.M. 28 del 06/04/2002, nonché da ultima la deliberazione della G.C. n. 35 del 19/05/2010, individuabili quali ambiti beneficiari per la riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL, utilizzati come combustibili per il riscaldamento secondo le istruzioni di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pubblicata sulla G.U. n. 24 del 30.01.2001, già individuate e non modificate rispetto la precedente deliberazione Consigliare n. 10/2011 sono afferenti alle seguenti Vie:

- Via U. Maddalena dal civico n. 46 al civ. n.ro 103
- Via U. Maddalena dai n.ri pari dal civico 38 al civico 46 e n.ri dispari dal civ. 47 al civ. 55
- VIA PAPAFAVA dal n.ro 49 al n. 69 (solo dispari)
- Via G. Marconi dal civico 119 al civico 173
- Via G. Marconi dal civico 151 al civico 171 (solo n.ri dispari)
- Via Santuario dal civico 137 al civico 139
- Via Santuario n. 44 – 46 – 46/1
- Via Stoppacine tutta tranne il civico 13
- Via Salvadega
- Via Giaron
- Via Boscofondi
- Via Bernarda
- Località Bagnara

- Via Pilotta (escluse quelle comprese tra civico 10 e civico 17, già incluse nell'area di centro abitato che però non sono servite dalla rete di metanizzazione) e che pertanto la situazione rispetto all'anno in corso è rimasta immutata;

2) di dare atto che:

- non esistono frazioni nel Comune di Pettorazza Grimani;
- la presente deliberazione deve essere trasmessa al M.F. ed al M.I.C.A. ed all'Agenzia delle Dogane di Roma analogamente ai provvedimenti eventualmente in futuro adottati riguardanti l'oggetto in trattazione, per modifiche parziali o totali a questo provvedimento;

UFFICIO: TECNICO  
OGGETTO DELLA PROPOSTA:

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO  
COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO  
DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI  
SENSI DELLA L. 23.12.1999, N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2017/2018**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

- in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Pettorazza Grimani, 13-12-2017

Il Responsabile del servizio  
RIZZI LUCA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

- in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

Pettorazza Grimani, 19-12-2017

Il Responsabile del servizio  
Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente  
Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale  
RONIGLI ERNESTO



## RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **17 GEN. 2018** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA  
LODO GIUSEPPINA

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,  
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

-E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **17 GEN. 2018**, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno **27 GEN. 2018**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

**26 GEN. 2018**

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA  
LODO GIUSEPPINA



# COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

Via Roma, n.27

e-mail: UTC – [tecnico@comune.pettorazza.ro.it](mailto:tecnico@comune.pettorazza.ro.it)

<http://www.comune.pettorazza.it>

fax 0426/50.00.05 Tel. 0426/50.00.06

c.f.: 81000570291 – partita I.V.A.: 00289760290

Prot. 1468  
Del 02/05/2018

**AL MINISTERO DELLE FINANZE**  
VIA EUROPA 242  
**00144 ROMA**


**AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**  
Via Molise 2  
**00187 ROMA**

**ALL'AGENZIA DELLE DOGANE  
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI  
E RAPPROTI CON GLI UTENTI**  
VIA M. CAREUCCI 71  
**00143 ROMA**

Unitamente alla presente si trasmette copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2017, esecutiva con cui sono state individuate le aree non metanizzate del territorio comunale soggette ai benefici di cui alla Legge 23/12/1999 n. 488, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane 23.01.2001 (per l'anno 2016).

e corredata come da richiesta, di:

- delibera giunta comunale n.ro 35 del 19/5/2010 di individuazione del centro abitato completa della rappresentazione grafica, già atti vs. atti dal 2016 e non modificata alla data odierna;
- rappresentazione grafica delle vie metanizzate trasmessaci da ENEL RETE GAS – che si ri - allega in copia



Il Res.le dell'Ufficio Tecnico  
RIZZI geom. Luca